



# COMUNE DI STIENTA

*Provincia di Rovigo*

---

**Funzioni Associate Comuni di Occhiobello e Stienta**  
**Area Intercomunale 4**  
**Gestione del Territorio**

## **Informazioni generali**

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 ha profondamente innovato il diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale. Tale norma, recependo indicazioni della Comunità Europea, ed in particolare la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, si prefigge di garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalla autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta è garantito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente l'ambiente. A titolo esemplificativo tra le informazioni ambientali sono quelle che riguardano lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, ecc. La richiesta di accesso deve essere presentata in forma scritta indicando in modo preciso l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia. Inoltre è necessario provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi. Gli uffici interessati di norma producono al richiedente a risposta entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. Nell'ipotesi in cui l'entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla nel termine stabilito, l'Amministrazione può fornire la risposta al richiedente entro un termine più lungo, pari a sessanta giorni, informandone il richiedente entro il predetto termine di 30 giorni. Trascorsi inutilmente detti termini la richiesta si intende rifiutata.

## **Qualità dell'aria ed emissioni**

Disponibili i dati di riferimento divisi per anno al seguente link in riferimento alla [Qualità dell'aria – ARPAV](#)

La norma quadro in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico è rappresentata dal **Decreto Legislativo n. 155/2010** che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 351/99 e i rispettivi decreti attuativi (il DM 60/02, il Decreto Legislativo n.183/2004 e il DM 261/2002). Il Decreto Legislativo n.155/2010 contiene le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine e valori obiettivo. Il Decreto individua l'elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio, precursori dell'ozono) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell'aria, da inviare al Ministero dell'Ambiente.

Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell'aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell'aria nelle aree nelle quali sono stati superati i valori limite. Sono stabilite anche le modalità per la realizzazione o l'adeguamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria (Allegato V e IX).

L'allegato VI del decreto contiene i metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti. Gli allegati VII e XI, XII, XIII e XIV riportano i valori limite, i livelli critici, gli obiettivi a lungo termine e i valori obiettivo rispetto ai quali effettuare la valutazione dello stato della qualità dell'aria.

Successivamente sono stati emanati il **DM Ambiente 29 novembre 2012** che, in attuazione del Decreto Legislativo n.155/2010, individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria, il **Decreto Legislativo n.250/2012** che modifica ed integra il Decreto Legislativo n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei composti organici volatili, il **DM Ambiente 22 febbraio 2013** che stabilisce il formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio e il **DM Ambiente 13 marzo 2013** che individua le stazioni per le quali deve essere calcolato l'indice di esposizione media per il PM2,5. Il **DM 5 maggio 2015** definisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n.155/2010. In particolare, in allegato I, è descritto il metodo di campionamento e di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2.5, mentre in allegato II è riportato il metodo di campionamento e di analisi da applicare per gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene. Il **DM 26 gennaio 2017** modifica ulteriormente il Decreto Legislativo n.155/2010, recependo i contenuti della Direttiva 1480/2015 in materia di metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti, procedure per la garanzia di qualità per le reti e la comunicazione dei dati rilevati e in materia di scelta e documentazione dei siti di monitoraggio.

### ***Emissioni***

La norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera è costituita dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte V**, che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.

Il Decreto è stato aggiornato dal **D.Lgs. n.128/2010** e dal **D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46**, che oltre a modificarne le Parti II, III, IV e V, ha assorbito ed integrato i contenuti del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 33 (abrogato a partire dal 1° gennaio 2016) sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) vale quanto previsto dal **D.Lgs. 152/2006 (parte II)** che ha ripreso, in toto, i contenuti del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (già abrogato dal D.Lgs. 128/2010).

Di recente è stato emanato il **D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183** (in vigore dal 19 dicembre 2017) con il quale si dà attuazione alla **Direttiva UE 2015/2193** relativa alla limitazione delle emissioni di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi, definiti come gli impianti di "potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW". Al Titolo II è aggiunta la definizione di **medi impianti termici**

**civili**, ossia quelli di potenza pari o superiore a 1 MW, seguita da ulteriori disposizioni specifiche.

Il 13 marzo 2013 è stato emanato il **DPR n. 59/2013** che, oltre a regolamentare e semplificare gli adempimenti in materia di autorizzazione unica ambientale per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, obbliga gli stabilimenti, in cui sono presenti attività ad emissioni scarsamente rilevanti, all'adozione delle autorizzazioni di carattere generale riportate in Allegato I al DPR n. 59/2013 stesso.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato anche il **DPR n.74/2013**, ovvero il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Con **DM Ambiente del 7 novembre 2017** è stato emanato il regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. Il provvedimento individua le classi di qualità dei generatori di calore per il rilascio della certificazione ambientale e prevede che il produttore richieda ad un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale dell'impianto.

Per quanto attiene il contenimento delle emissioni e dei gas ad effetto serra la **Direttiva n. 2284 del 14 dicembre 2016** è stata recepita dal Governo Italiano mediante il **Decreto Legislativo n. 81/2018** che stabilisce i nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e particolato fine (PM<sub>2,5</sub>).

La **Legge n. 316 del 30 dicembre 2004** (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273) contiene le disposizioni per l'applicazione della **Direttiva 2003/87/CE** in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

Il 13 aprile 2013 è stato emanato il **Decreto Legislativo n. 30/2013** "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE" al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra". Tale decreto abroga il precedente in materia (Decreto Legislativo n. 216/2006). Il 16 luglio 2014 è stato emanato il **Decreto Legislativo n. 112/2014** "Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo nei combustibili ad uso marino". Il 22 luglio 2015 è stato pubblicato il **Decreto Legislativo n. 111/2015** che integra e modifica il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in materia di assegnazione e rilascio di quote emissive di gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo.

### **Gestione rifiuti**

La raccolta dei rifiuti urbani sul territorio avviene a cura del gestore del servizio pubblico [Ecoambiente s.r.l.](#) secondo la modalità cosiddetta "porta a porta spinta".

Al seguente [link](#) è possibile visualizzare i dati riguardanti la raccolta differenziata disponibili per anno di competenza.

Sul [sito del Consorzio smaltimento rifiuti](#) sono disponibili ulteriori informazioni aggiuntive sul ciclo dei rifiuti.

È inoltre attivo sul territorio il servizio di spazzamento stradale.

### **Disinfestazione e derattizzazione**

Annualmente sono previste attività di disinfestazione degli insetti molesti e derattizzazione. A livello generale la strategia di dezanarizzazione supervisionata e coordinata dall'azienda sanitaria locale per tutta la provincia prevede l'esecuzione per tutta la durata della stagione calda (indicativamente da maggio a settembre compresi) del servizio larvicida sulla rete dei fossati (tipicamente a cadenza settimanale e comunque in base al principio attivo utilizzato) per il trattamento e sulle caditoie pubbliche (ogni tre settimane settimanale e comunque in base al principio attivo utilizzato). Vengono inoltre eseguiti trattamenti adulticidi in concomitanza di manifestazioni svolte all'aperto e a necessità.

Viene inoltre monitorata la presenza di ratti nel territorio a livello puntuale nelle zone a maggiore rischio (supermercati, scuole, area ecologica ecc...) e nelle zone di segnalazione da parte dei cittadini.

Le scuole inoltre sono soggette a monitoraggio degli animali striscianti.

### **Impianti termici**

Sul [sito della Provincia di Rovigo](#) sono presenti tutte le informazioni necessarie alla conduzione di impianti termici civili.

### **Terre e rocce da scavo**

Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.

Con l'entrata in vigore del DPR 120/2017 sono state ricomprese in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo con particolare riferimento:

- alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Sul [sito ARPAV](#) le specifiche sulla normativa vigente.

Contatti:

Area Intercomunale 4 Gestione del Territorio

Responsabile d'Area: geom. Lorenzo Raffagnato

Mail: [lorenzo.raffagnato@comune.occhiobello.ro.it](mailto:lorenzo.raffagnato@comune.occhiobello.ro.it)

Tel. 0425.766150